

STATUTO

L'ALBERO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALNUOVO DI NAPOLI NA VIA
ARCORA 110

Numero REA: NA - 1000202

Codice fiscale: 08989481216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto a raccolta col n. 20247	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	1.1. La società è denominata	
	"L'ALBERO AZZURRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"	
	La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrati-	
	vo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice ci-	
	vile.	
	Articolo 2	
	Durata	
	2.1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre	
	2060.	
	Articolo 3	
	Sede	
	3.1. La società ha sede in Casalnuovo di Napoli (NA) all'in-	
	dirizzo risultante presso il Registro delle Imprese e potrà	
	costituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze in Italia ed all'estero.	
	Titolo II	
	SCOPO - OGGETTO SOCIALE	
	Articolo 4	
	Scopo - oggetto	

	4.1. La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli in-	
	teressi dei soci, ha per oggetto tutte le attività, relative	
	all'istruzione scolastica e quelle ad essa connesse o affini	
	o complementari.	
	Attraverso l'esercizio della propria attività sociale, essa	
	si propone:	
	1) di migliorare e affinare i sistemi educativi e pedagogici	
	attualmente adottati nell'insegnamento, nonchè di incrementa-	
	re lo sviluppo della personalità di soci, insegnanti e alunni;	
	2) di favorire il rinnovamento dei programmi didattici, uti-	
	lizzando metodi attivi, sperimentati attraverso l'insegnamen-	
	to quotidiano;	
	3) di promuovere il senso di responsabilità personale e l'e-	
	ducazione alla vita civile e democratica;	
	4) di migliorare le condizioni della scuola e di incrementare	
	ogni opera di solidarietà umana e sociale, anche mediante	
	l'utilizzo delle risorse create dal lavoro comune;	
	5) di stabilire un clima di comprensione e di dialogo tra do-	
	centi e alunni, nonchè di collaborazione con le famiglie di	
	questi ultimi;	
	6) di fornire istruzione gratuita a un numero di alunni non	
	inferiore al 5% (cinque per cento) della propria popolazione	
	scolastica.	
	Per raggiungere i predetti scopi, la società cooperativa	
	potrà:	

	a) istituire e gestire in proprio, anche in economia, scuole	
	di ogni ordine e grado e fra queste: asili nido, scuole ma-	
	terne, elementari e medie inferiori;	
	b) organizzare e gestire in proprio corsi di doposcuola, cor-	
	si di recupero e sostegno scolastico, corsi di danza, musica	
	e teatro, nonché tutte le altre attività formative e ricrea-	
	tive necessarie o utili alla realizzazione, all'integrazione	
	o al completamento dei programmi d'istruzione perseguiti;	
	c) incrementare e gestire in proprio tutte le iniziative,	
	quali conferenze, seminari, convegni, meeting che possano fa-	
	vorire l'approfondimento delle materie di studio;	
	d) organizzare e gestire in proprio corsi anche postscolasti-	
	ci di qualificazione professionale e di aggiornamento cultu-	
	rale, nonché svolgere ogni altra attività di addestramento,	
	formazione, istruzione, qualificazione e perfezionamento pre-	
	vista dalle normative specifiche.	
	4.2. Al fine di raggiungere lo scopo la società potrà:	
	e) acquistare, prendere in affitto o comunque assicurarsi il	
	godimento dei locali, attrezzature e impianti necessari per	
	lo svolgimento della propria attività;	
	f) produrre e diffondere materiale audiovisivo o di altro ti-	
	po idoneo a favorire il migliore conseguimento dello scopo	
	sociale;	
	g) gestire in proprio tutti i servizi collettivi necessari	
	per la migliore e più economica gestione dell'attività socia-	

	le.	
	4.3. Per il perseguimento delle proprie finalità la società	
	cooperativa potrà inoltre effettuare, sempre con riferimento	
	agli scopi sociali, qualsiasi operazione economica, commer-	
	ciale, mobiliare e immobiliare (escluse quelle attività ri-	
	servate per legge a determinate società aventi requisiti spe-	
	cifici) ritenuta utile o necessaria dall'organo amministrati-	
	vo ivi comprese:	
	- l'adesione a società cooperative e consorzi aventi finalità	
	affini o complementari;	
	- l'assunzione di interessenze e partecipazioni sotto qual-	
	siasi forma in altre società cooperative o no, enti ovvero	
	organismi economici, morali, culturali e assistenziali;	
	- l'assunzione di mutui ipotecari e la stipula di contratti	
	bancari anche di conto corrente;	
	- l'accettazione di lasciti e donazioni;	
	con precisazione che le suddette attività finanziarie potran-	
	no essere compiute solo quali attività non prevalenti e co-	
	munque non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle	
	leggi 216/74, 1/91, 197/91, 385/93 e successive proroghe, mo-	
	difiche ed integrazioni.	
	Essa potrà infine usufruire di contributi, sussidi, finanzia-	
	menti, crediti agevolati e di tutte le altre provvidenze pre-	
	viste dalla normativa in materia di cooperazione, di istru-	
	zione e di assistenza.	

	La disciplina delle modalità dello svolgimento delle attività	
	sociali e dell'organizzazione della gestione sarà determinata	
	da un regolamento interno da redigersi a cura del consiglio	
	di amministrazione e da approvarsi da parte dell'assemblea	
	dei soci.	
	In particolare i rapporti tra la società ed i soci possono	
	essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra la società stessa ed i soci. I regolamenti, quando	
	non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, so-	
	no predisposti dagli amministratori e approvati dall'assem-	
	blea con maggioranze qualificate così come previsto per le a-	
	dunanze del consiglio di amministrazione.	
	4.4. La società potrà, inoltre, quale attività non prevalen-	
	te, strumentale all'attività dell'oggetto sociale e con di-	
	viato esplicito di ogni esercizio nei confronti del pubblico,	
	compiere tutti quanti gli atti occorrenti a giudizio dell'Or-	
	gano amministrativo e così tra l'altro:	
	- compiere operazioni commerciali e industriali, finanziarie	
	(escluse la raccolta del risparmio) ipotecarie ed immobiliari	
	comprese l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili,	
	anche registrati, immobili e diritti immobiliari;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti	
	di credito, banche, società e privati concedendo, all'uopo,	
	le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e per-	

	sonali (le operazioni di cui ai due capoversi che precedono	
	sono limitate a quelle strumentali per il conseguimento del-	
	l'oggetto sociale);	
	- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di	
	soci e anche di terzi;	
	- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed im-	
	prese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 del co-	
	dice civile;	
	- partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese;	
	- acquistare, prendere in fitto o in leasing tutte le attrez-	
	zature e gli impianti ritenuti necessari per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	4.5. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la cooperati-	
	va potrà avvalersi delle prestazioni, aventi natura di lavoro	
	subordinato, coordinato, autonomo o a progetto, anche da par-	
	te di terzi non soci, fermo rimanendo il rispetto del princi-	
	pio mutualistico di cui agli artt. 2511 e s.s. del codice ci-	
	vile.	
	4.6. La società si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevo-	
	lazioni previste dalle leggi vigenti e future.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5	
	Qualità dei soci	
	5.1. Sono soci i titolari di quote del capitale sociale che	

	prestino attività lavorativa all'interno della cooperativa e	
	che siano interessati al raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	5.2. Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere in-	
	feriore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.3. Possono essere soci tutti i lavoratori che svolgono le	
	attività che costituiscono l'oggetto sociale della cooperati-	
	va e che possono collaborare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	5.4. I lavoratori possono diventare soci dell'impresa dietro	
	semplice richiesta all'Organo amministrativo, mediante il pa-	
	gamento della relativa quota sociale come determinata alla	
	lettera c) dell'art. 7.1.	
	5.5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, degli even-	
	tuali sindaci e dell'eventuale Revisore, per i loro rapporti	
	con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	
	Articolo 6	
	Categoria speciale di soci	
	6.1. L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti pre-	
	visti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci in una catego-	
	ria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale, ivi compresi tirocinio	
	ed apprendistato;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 6.1., l'Organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	

	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici e in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	6.3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 6.1., l'Organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che siano in grado di concorrere, ancorchè parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	6.4. La delibera di ammissione dei soci speciali spetta al-	
	l'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto	
	dal regolamento di cui all'art. 43 e stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione, apprendistato e tiro-	
	cinio o di inserimento del socio speciale, fissandone il ter-	
	mine;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	c) la quota di capitale sociale che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, quota che sarà del-	
	lo stesso importo della quota del socio effettivo.	
	6.5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci né essere	

	rappresentato.	
	6.6. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un quinto dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.7. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del	
	codice civile.	
	6.8. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno due mesi.	
	Il recesso ha effetto in riguardo sia al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	6.9. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art.	
	13.1. del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione ed il mancato rispetto delle	
	norme relative;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	

	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	6.10. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla specia-	
	le categoria deve presentare entro il termine perentorio di	
	sei mesi prima della scadenza del periodo indicato al prece-	
	dente comma 4, lettera a, apposita domanda all'Organo ammini-	
	strativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di	
	cui all'art. 5 del presente statuto e l'eventuale interesse	
	della società.	
	6.11. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo	
	nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di man-	
	cato accoglimento della domanda.	
	Articolo 7	
	Ammissione alla cooperativa	
	7.1. Chiunque intenda essere ammesso come socio è tenuto a	
	presentare all'Organo amministrativo domanda scritta con:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nasci-	

	ta e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro esercitata;	
	c) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge e che, comunque, non potrà essere inferiore al valore nominale della quota maggiorato dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	7.2. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, secondo criteri non discriminatori, delibera sulla domanda di ammissione. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo ammesso abbia effettuato il versamento di cui al comma 9.2.	
	7.3. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.	
	7.4. I soci sono obbligati:	
	- al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti al successivo art. 9;	

	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti adottati ai	
	sensi dell'art. 43 del presente statuto e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	7.5. Per l'ipotesi dei soci di cui al precedente art. 6, la	
	procedura di ammissione è la medesima così come stabilita dai	
	precedenti commi del presente articolo. Tuttavia, nell'ipote-	
	si di specie, l'Organo amministrativo nella comunicazione di	
	ammissione dovrà definire la categoria speciale di iscrizione,	
	richiamare l'attenzione sui regolamenti di cui all'art.	
	45 ed effettuare relativa annotazione sul libro soci.	
	Articolo 8	
	Divieto di concorrenza	
	8.1. È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente	
	ad altre cooperative che perseguano scopi sociali similari ed	
	esercitino un'attività concorrente, salvo espressa autorizza-	
	zione dell'Assemblea dei soci.	
	TITOLO IV	
	CAPITALE SOCIALE	
	Articolo 9	
	Capitale sociale	
	9.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da quote	
	il cui valore è sempre nominale e non può essere inferiore nè	
	superiore a quanto stabilito dalla legge e non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'auto-	
	rizzazione dell'Organo amministrativo.	

	9.2. I corrispettivi delle quote sottoscritte potranno essere	
	versati a rate e precisamente:	
	a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sotto-	
	scrizione;	
	b) il restante nei termini stabiliti dall'Organo amministra-	
	tivo.	
	Articolo 10	
	Finanziamenti	
	10.1. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finan-	
	ziamenti solo a titolo gratuito, con o senza obbligo di rim-	
	borso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare	
	riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico. In assenza di apposita deliberazione assem-	
	bleare i finanziamenti ed i versamenti da parte dei soci si	
	intendono sempre non rimborsabili e da destinare a patrimonio	
	netto.	
	TITOLO V	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO	
	Articolo 11	
	Perdita della qualità di socio	
	11.1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o	
	per causa di morte.	
	Articolo 12	
	Recesso del socio	
	12.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.	

	2437 del codice civile, il socio può recedere nell'ipotesi	
	che si verifichi una delle seguenti condizioni:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) non voglia più partecipare al raggiungimento degli stessi.	
	12.2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e ss. del codice civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater del codice civile.	
	12.3. Il recesso diventa efficace al positivo accoglimento della domanda da parte dell'Organo amministrativo.	
	Articolo 13	
	Esclusione del socio	
	13.1. L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2533 del codice civile nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 43;	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	

	d) interdetto o inabilitato;	
	e) dichiarato fallito;	
	f) condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena	
	che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici	
	uffici;	
	g) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa;	
	h) che venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità	
	prevista dall'art. 8;	
	i) che commetta atti ai danni della cooperativa o lesivi del-	
	l'immagine della stessa o che, nell'esecuzione del proprio o-	
	perato, commetta atti valutabili quale grave inadempimento,	
	come delimitato dall'art. 1455 del codice civile.	
	13.2. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Articolo 14	
	Procedura inerente il recesso e l'esclusione del socio	
	14.1. Il socio che intende recedere dalla società deve darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera in-	
	viata con raccomandata A/R. Nelle ipotesi di recesso derivan-	
	ti da delibere assembleari, la lettera deve essere inviata	
	entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle im-	
	prese della delibera che legittima il recesso, con l'indica-	
	zione delle generalità del socio recedente, del domicilio per	

	le comunicazioni inerenti al procedimento, della categoria	
	della quota per la quale il diritto di recesso viene eserci-	
	tato.	
	14.2. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una	
	delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi	
	l'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti	
	che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15	
	giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comuni-	
	cazione è pervenuta all'Organo amministrativo.	
	14.3. Il recesso non può essere esercitato e, se già eserci-	
	tato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la so-	
	cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è delibe-	
	rato lo scioglimento della società.	
	14.4. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclu-	
	sione devono essere comunicate dall'Organo amministrativo ai	
	soci destinatari, mediante raccomandata R/R, entro sessanta	
	giorni dalla decisione, invitando l'interessato a proporre le	
	proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla ricezione	
	della raccomandata.	
	14.5. In ogni caso il socio può, nel termine perentorio di	
	sessanta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione	
	contro la deliberazione di esclusione davanti al Tribunale.	
	Articolo 15	

	Rimborso delle quote	
	15.1. I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso	
	delle quote di capitale secondo quanto previsto dall'art.	
	2535 del codice civile. Attesa la natura mutualistica della	
	società e l'esclusione esplicita di ogni distribuzione di u-	
	tili, la quota rimborsata non può mai essere superiore a	
	quella effettivamente versata.	
	15.2. Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dal-	
	la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio	
	in cui si è verificata la causa di esclusione, il recesso o	
	la morte del socio.	
	15.3. In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata matura	
	nella misura e con le modalità previste nei precedenti commi.	
	15.4. I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	devono richiedere il rimborso della quota loro spettante en-	
	tro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio di e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-	
	venuto operativo.	
	15.5. Gli eredi del socio deceduto devono presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione della quota, dichiara-	
	zione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la	
	titolarità del diritto e l'individuazione di un unico delega-	
	to alla riscossione.	
	15.6. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	

	nel termine suddetto saranno destinate con deliberazione del-	
	l'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	TITOLO VI	
	SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO	
	Articolo 16	
	Soggezione ad attività di direzione e coordinamento	
	16.1. La cooperativa, laddove si trovasse nell'ipotesi di cui	
	all'art. 2497 e seguenti del codice civile, deve indicare ne-	
	gli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione,	
	a cura degli amministratori, presso la sezione del registro	
	delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma secondo del co-	
	dice civile, la società o l'ente alla cui attività di dire-	
	zione e coordinamento è soggetta.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Assemblee ordinarie e straordinarie	
	Articolo 17	
	Competenze dell'Assemblea ordinaria	
	17.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa	
	riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare,	
	l'Assemblea ordinaria:	
	a. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	b. autorizza gli atti di amministrazione di cui all'art.	
	30.2. del presente statuto.	
	17.2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza del-	

	l'Assemblea ordinaria:	
	a. l'approvazione del bilancio e la relativa deliberazione in	
	merito alla destinazione degli utili sulla scorta della rela-	
	zione dell'Organo amministrativo;	
	b. la nomina e la revoca degli amministratori e, se istitui-	
	ti, la nomina del Sindaco Unico o del Collegio sindacale e,	
	quando previsto, del soggetto al quale è demandato il con-	
	trollo contabile;	
	c. la determinazione del compenso degli amministratori e, se	
	nominati, del Sindaco unico o dei componenti del Collegio	
	Sindacale;	
	d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori	
	e, se nominati, del Sindaco unico o dei componenti del Colle-	
	gio Sindacale;	
	e. la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.	
	Articolo 18	
	Competenze dell'Assemblea straordinaria	
	18.1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:	
	a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dalla	
	lettera a), comma 30.3. del presente statuto;	
	b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri	
	dei liquidatori;	
	c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal pre-	

	sente statuto;	
	d. l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento della	
	società, per la quale non è richiesta la redazione del verba-	
	le da parte di un notaio.	
	18.2. L'attribuzione all'Organo amministrativo di deliberare	
	che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la	
	competenza principale dell'Assemblea, che mantiene la facoltà	
	di deliberare in materia.	
	Articolo 19	
	Convocazione dell'Assemblea	
	19.1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo ammini-	
	strativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottan-	
	ta giorni nei casi previsti dall'articolo 2364 del codice ci-	
	vile.	
	19.2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori del Comune	
	in cui è posta la sede sociale purchè in Italia.	
	19.3. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'As-	
	semblea laddove ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei	
	soci. Se gli amministratori o, in loro vece, il Collegio sin-	
	dacale, se nominato, non provvedono si applica l'art. 2367	
	del codice civile.	
	19.4. L'avviso di convocazione deve indicare:	
	- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonchè i luoghi even-	
	tualmente ad esso collegati per via telematica;	

	- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;	
	- le materie all'ordine del giorno;	
	- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di	
	comunicazione del contenuto delle delibere;	
	- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.	
	19.5. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato	
	ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	19.6. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea	
	si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti	
	i soci - in proprio o per delega - e partecipa all'Assemblea	
	la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e	
	dei componenti dell'Organo di controllo, se costituito.	
	19.7. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi	
	alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui qua-	
	li non si ritenga sufficientemente informato.	
	Articolo 20	
	Assemblee di seconda e ulteriore convocazione	
	20.1. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il gior-	
	no per la seconda convocazione che non può aver luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima. Nell'avviso, inoltre, può	
	essere fissata una data di convocazione ulteriore dell'Assem-	
	blea che non può tenersi il medesimo giorno di quella di pre-	
	cedente convocazione. L'avviso può indicare al massimo una	
	data per l'Assemblea successiva alla seconda e le assemblee	

	in seconda o in ulteriore convocazione devono svolgersi entro	
	sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.	
	Articolo 21	
	Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum	
	21.1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolar-	
	mente costituita con l'intervento, in proprio o per delega,	
	di almeno la metà dei soci.	
	21.2. L'Assemblea ordinaria in seconda e in ulteriore convo-	
	cazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci presenti, in proprio o per delega.	
	21.3. L'Assemblea ordinaria, in prima, in seconda e in ulte-	
	riore convocazione, delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci presenti, in proprio o per de-	
	lega.	
	Tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinunzia o	
	che transige sull'azione di responsabilità nei confronti de-	
	gli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un	
	quinto dei soci.	
	Articolo 22	
	Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum	
	22.1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è rego-	
	larmente costituita e delibera con il voto favorevole di più	
	della metà dei soci.	
	22.2. In seconda ed in ulteriore convocazione l'Assemblea	
	straordinaria è validamente costituita con l'intervento, in	

	proprio o per delega, di oltre un terzo dei soci e delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci inter-	
	venuti, in proprio o per delega.	
	Tuttavia, è comunque richiesto il voto favorevole di più di	
	un terzo dei soci per le delibere inerenti:	
	a. il cambiamento dell'oggetto sociale;	
	b. la trasformazione;	
	c. lo scioglimento anticipato;	
	d. la proroga della durata;	
	e. la revoca dello stato di liquidazione;	
	f. il trasferimento della sede sociale all'estero.	
	Articolo 23	
	Norme per il computo dei quorum	
	23.1. Si considerano presenti tutti i soci che al momento	
	della verifica del quorum costitutivo siano identificati, in	
	proprio o per delega, dal Presidente dell'Assemblea.	
	23.2. I soci che non possono esercitare il diritto di voto	
	vengono computati ai fini della determinazione del quorum co-	
	stitutivo; i medesimi soci (salvo diversa disposizione di	
	legge) e quelli che non possono esercitare il diritto di voto	
	a seguito della dichiarazione degli stessi di sussistenza di	
	conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo	
	delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.	
	23.3. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo	
	svolgimento dell'Assemblea; in tal caso, la stessa potrà te-	

	nersi in seconda o ulteriore convocazione.	
	23.4. Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'i-	
	nizio dell'Assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti	
	alla costituzione dell'Assemblea è calcolata la maggioranza	
	atta a deliberare.	
	Articolo 24	
	Rinvio dell'Assemblea	
	24.1. Qualora almeno un terzo dei soci intervenuti, in pro-	
	prio o per delega, dichiarare di non essere sufficientemente	
	informato sugli argomenti all'ordine del giorno e chieda il	
	rinvio dell'Assemblea, il Presidente deve rinviare la medesi-	
	ma Assemblea a non oltre cinque giorni. Questo diritto non	
	può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.	
	Articolo 25	
	Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare	
	25.1. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) gior-	
	ni e che non siano in mora per i versamenti delle quote sot-	
	toscritte.	
	25.2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammonta-	
	re della quota sottoscritta.	
	25.3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possano interve-	
	nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio che abbia diritto al voto e che non sia membro dell'Or-	

	gano Amministrativo o, se nominati, il Sindaco unico o un	
	membro del Collegio Sindacale. Ciascun socio può rappresenta-	
	re non più di dieci soci. Le deleghe debbono essere conserva-	
	te tra gli atti sociali.	
	25.4. I soci che non possono esercitare il diritto di voto	
	hanno comunque il diritto di essere convocati.	
	Articolo 26	
	Presidente e segretario dell'Assemblea - Verbalizzazione	
	26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di amministrazione o, in caso di assenza di questi, dalla	
	persona eletta dalla maggioranza dei presenti.	
	26.2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, oc-	
	correndo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre	
	l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia	
	redatto da un notaio.	
	26.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la rego-	
	lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-	
	gittimazione dei presenti e delle deleghe, regolare lo svol-	
	gimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati	
	delle votazioni.	
	26.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assemblea-	
	ri, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione	
	dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di propor-	
	re le procedure che possono però essere modificate con voto	
	della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	

	26.5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ri-	
	tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli	
	obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sotto-	
	scritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.	
	26.6. Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'Assemblea;	
	b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano vo-	
	tato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante al-	
	legato;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Articolo 27	
	Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori	
	27.1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti	
	coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi	
	conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il	
	proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestiva-	
	mente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assem-	
	blea non possono contrastare con le esigenze di una corretta	
	e completa verbalizzazione dei lavori.	
	27.2. Qualora il verbale dell'Assemblea non sia redatto da un	
	notaio, l'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luo-	
	ghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizio-	

	ni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il	
	segretario.	
	27.3. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si	
	tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle	
	presenze.	
	Articolo 28	
	Modalità di voto	

	28.1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibi-	
	le ad un socio è un voto non espresso.	
	Articolo 29	
	Annullamento delle deliberazioni assembleari	
	29.1. L'azione di annullamento delle delibere può essere pro-	
	posta dai soci che, pur essendo presenti alla relativa Assem-	
	blea, non abbiano votato a favore della delibera assunta,	
	quando venga proposta da almeno un terzo dei soci aventi il	
	diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabi-	
	le.	
	Organo amministrativo	
	Articolo 30	
	Competenza e poteri dell'Organo amministrativo	
	30.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli am-	
	ministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la neces-	
	sità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla	
	legge o dal presente articolo.	
	30.2. Gli amministratori debbono richiedere la preventiva ap-	
	provazione da parte dell'Assemblea ordinaria delle seguenti	
	operazioni:	
	a) cessione dell'unica azienda sociale;	
	b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi og-	
	getto non affine, il cui valore sia superiore al 10 (dieci)	
	per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilan-	

	cio approvato.	
	30.3. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della cooperativa e ha facoltà di compiere	
	tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il	
	raggiungimento dello scopo sociale, della natura mutualistica	
	e delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, esclusi	
	soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano	
	all'Assemblea. A titolo di esempio, spetta all'Organo ammini-	
	strativo:	
	a. convocare l'Assemblea dei soci;	
	b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei	
	soci;	
	c. redigere i bilanci nonchè la propria relazione di accompa-	
	gnamento al bilancio che deve indicare, tra l'altro, specifi-	
	camente, i criteri seguiti nella gestione sociale, per il	
	conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il ca-	
	rattere cooperativo e mutualistico della società;	
	d. predisporre i regolamenti interni per il funzionamento	
	della società, previsti dal presente statuto, al successivo	
	art. 43;	
	e. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquista-	
	re, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le	
	più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinun-	
	ciare alle ipoteche legali; compiere ogni operazione presso	

	istituti di credito; aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti, anche affidati e compiere qualsiasi operazione di	
	banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo	
	tutte le garanzie ipotecarie; cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere; deliberare e sottoscrivere	
	cessioni di crediti e mandati irrevocabili all'incasso di	
	crediti sociali a favore di istituti di crediti o altri cre-	
	ditori della società;	
	f. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	gni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per fa-	
	cilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la coopera-	
	tiva aderisce, nonchè a favore di altre società o altri sog-	
	getti terzi, strumentalmente al conseguimento dell'oggetto	
	sociale;	
	g. nominare consulenti, procuratori e direttori per determi-	
	nati atti o categorie di atti;	
	h. conferire procure speciali a consulenti, professionisti e	
	dipendenti per curare determinati affari;	
	i. assumere, nominare e licenziare il personale della coope-	
	rativa, fissandone le mansioni e la retribuzione nel rispet-	
	to, in quanto applicabile, del Contratto Nazionale di Lavoro	
	di categoria; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in	
	materie che sono di propria competenza, definendone i limiti	
	ed i controlli;	

	j. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	k. istituire e sopprimere sedi secondarie;	
	l. adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative;	
	m. trasferire la sede sociale in altro comune del territorio	
	nazionale.	
	Articolo 31	
	Divieto di concorrenza	
	31.1. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del	
	divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice ci-	
	vile.	
	Articolo 32	
	Composizione dell'Organo amministrativo	
	32.1. La società è amministrata da un Consiglio di ammini-	
	strazione composto da tre a sette membri.	
	Articolo 33	
	Nomina e sostituzione dell'Organo amministrativo	
	33.1. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determi-	
	nazione del numero dei membri dell'Organo amministrativo.	
	33.2. Gli amministratori devono essere scelti tra i soci; è	
	peraltro data facoltà di nominare soggetti non soci fino ad	
	1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio stesso.	
	Gli amministratori durano in carica per massimo tre esercizi;	
	essi sono rieleggibili.	
	In caso di nomina a tempo determinato, essi scadono alla data	

	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	33.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade.	
	La convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consi-	
	glio di amministrazione è di competenza del Presidente del	
	Consiglio di amministrazione decaduto, anche se dimissiona-	
	rio. In assenza della convocazione entro quindici giorni da	
	parte del Presidente del Consiglio di amministrazione, tutti	
	i componenti del Consiglio di amministrazione ed i componenti	
	dell'Organo di Controllo, se costituito, sono solidalmente	
	responsabili nei confronti della società e dei terzi. In que-	
	st'ipotesi, comunque, tutti i soci possono convocare l'Assem-	
	blea presso la sede legale della società.	
	Articolo 34	
	Presidente del Consiglio di amministrazione	
	34.1. Il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza	
	successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un	
	Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.	
	34.2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca	
	il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del gior-	
	no, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate infor-	
	mazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano	
	fornite a tutti i consiglieri.	
	34.3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei	

	suoi membri.	
	Articolo 35	
	Organi delegati	
	35.1. Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limi-	
	ti di cui all'art. 2381 del codice civile, parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcu-	
	no dei suoi membri o ad uno o più dei suoi componenti.	
	35.2. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	35.3. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e	
	di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre	
	che il potere di revocare le deleghe.	
	35.4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le	
	competenze di cui all'art. 2381, comma quarto del codice ci-	
	vile.	
	35.5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio	
	di amministrazione ed all'Organo di controllo, se nominato,	
	con cadenza almeno trimestrale.	
	Articolo 36	
	Delibere del Consiglio di amministrazione	
	36.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte	
	che sia ritenuto necessario dal Presidente, dall'Organo do	
	controllo, se costituito o anche da uno solo dei consiglieri	
	di amministrazione.	

	36.2. La convocazione è trasmessa almeno cinque giorni prima	
	della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegram-	
	ma o posta elettronica.	
	36.3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere trasmes-	
	sa con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta e-	
	lettronica, con preavviso di almeno due giorni.	
	36.4. Le modalità di convocazione non devono rendere intolle-	
	rabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i	
	consiglieri, che per gli eventuali sindaci.	
	36.5. Il consiglio è validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presen-	
	ti, salvo quanto più avanti previsto.	
	I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto	
	di interessi non sono computati ai fini del calcolo della	
	maggioranza (quorum deliberativo.	
	36.6. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare an-	
	che mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le	
	garanzie di cui all'art. 27.2. del presente statuto.	
	36.7. Il Consiglio di amministrazione è validamente costitui-	
	to qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano	
	presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del-	
	l'Organo di controllo, se nominato.	
	36.8. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presiden-	
	te ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in	

	subordine, per età.	
	36.9. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Articolo 37	
	Rappresentanza sociale	
	37.1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappre-	
	senta legalmente la società verso i terzi ed in giudizio, con	
	facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed ammi-	
	nistrative in ogni grado ed in qualunque sede anche per giu-	
	dizi di cassazione o di revocazione, nominando avvocati e	
	procuratori alle liti, attive e passive.	
	37.2. Per tutti gli atti, nonchè per tutti quelli occorrenti	
	per l'esecuzione delle proprie deliberazioni, compresa la fa-	
	coltà di riscuotere e quietanzare, da pubbliche amministra-	
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, il Presidente del Consiglio di amministrazione ha	
	firma libera.	
	Articolo 38	
	Remunerazione degli amministratori	
	38.1. All'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spe-	
	se sostenute per ragioni del suo ufficio ed un eventuale com-	
	penso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.	
	38.2. La remunerazione degli amministratori investiti della	
	carica di Presidente, amministratore o consigliere delegato è	
	stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'Organo di controllo, se istituito, nel rispetto dei li-	

	miti massimi determinati dall'Assemblea.	
	38.3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per	
	la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli	
	investiti di particolari cariche.	
	Organo di controllo	
	Articolo 39	
	39.1. L'Organo di controllo deve essere nominato se ricorrono	
	le ipotesi di cui all'art. 2477 del codice civile o per vo-	
	lontà espressa dell'Assemblea dei soci, che ne determina il	
	compenso per tutta la durata dell'incarico.	
	39.2. L'Organo di controllo può essere costituito da un sin-	
	daco unico o da un Collegio sindacale che si compone di tre	
	membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare	
	in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si	
	rendessero indisponibili nel corso del mandato.	
	39.3. Il sindaco unico o i componenti del Collegio sindacale	
	sono eletti secondo le previsioni del secondo comma dell'art.	
	2397 del codice civile, anche tra i non soci.	
	39.4. Il sindaco unico o i componenti del Collegio sindacale	
	durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	39.5. Il sindaco unico o i componenti del Collegio sindacale	
	vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione ed in parti-	
	colare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ammini-	
	strativo e contabile adottato dalla società e sul suo concre-	

	to funzionamento.	
	39.6. Il sindaco unico o i componenti del Collegio sindacale	
	scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui l'Organo di controllo è stato ricostituito.	
	39.7. Il Collegio sindacale, e nominato, si riunisce almeno	
	ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sinda-	
	ci. Esso è validamente costituito con la presenza della mag-	
	gioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei sindaci.	
	39.8. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mez-	
	zi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art.	
	27.2. del presente statuto.	
	Articolo 40	
	Il controllo contabile e il Revisore contabile	
	40.1. Il Revisore contabile deve essere nominato se ricorrono	
	le ipotesi di cui all'art. 2477 del codice civile o per vo-	
	lontà espressa dell'Assemblea dei soci, che ne determina il	
	compenso per tutta la durata dell'incarico.	
	40.2. Se ricorrono le ipotesi di cui all'art. 2477 del codice	
	civile, il controllo contabile, in alternativa al Revisore	
	contabile, può essere affidato al Sindaco unico o al Collegio	
	sindacale, che, pertanto, dovranno essere costituiti da revi-	
	sori legali iscritti nel registro istituito presso il Mini-	

	stero della Giustizia.	
	Il sindaco unico o il Collegio sindacale - se nominati - o il	
	Revisore contabile - se nominato, esercita il controllo con-	
	tabile:	
	- verificando nel corso dell'esercizio sociale, con periodi-	
	cità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità	
	sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili	
	dei fatti di gestione;	
	- verificando se il bilancio di esercizio corrisponde alle	
	risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti e-	
	seguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;	
	- esprimendo con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	di esercizio.	
	40.3. L'attività di controllo contabile è annotata in un ap-	
	posito libro conservato presso la sede sociale.	
	40.4. Se la società è tenuta alla redazione del bilancio con-	
	solidato, il controllo contabile della società medesima dovrà	
	essere affidato ad un Revisore contabile o ad una società di	
	revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	40.5. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico,	
	le cause di ineleggibilità e di decadenza, la responsabilità	
	e la attività del Revisore contabile o della società di	
	revisione sono regolati dagli articoli 2409 bis, ter, quater,	
	quinquies, sexies e septies del codice civile.	

	TITOLO VIII	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO ED UTILI	
	Articolo 41	
	Patrimonio sociale	
	41.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale di cui all'art. 9 del presente statu-	
	to;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote percentuali de-	
	gli utili netti annuali, di cui all'art. 42.4., lettera a),	
	con i residui delle quote eventualmente non richieste in rim-	
	borso nei tempi stabiliti dai soci receduti o esclusi e dagli	
	eredi dei soci deceduti, di cui all'art. 15;	
	c) dalla riserva statutaria, formata con le quote percentuali	
	degli utili netti di cui al successivo art. 42.4., lettera c;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.	
	41.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la so-	
	cietà con il suo patrimonio.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio-	
	glimento della cooperativa.	
	Articolo 42	
	Bilancio e utili	
	42.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	42.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	

	strativo provvede alla redazione del bilancio, previo inven-	
	tario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata pruden-	
	za. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione	
	nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti	
	dall'Organo amministrativo nella gestione sociale per il con-	
	seguimento degli scopi statutari, in conformità con il carat-	
	tere cooperativo e mutualistico della società.	
	42.3. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dal-	
	l'articolo 2364 del codice civile.	
	42.4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli eventuali utili netti annuali destinando:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo	
	di riserva legale;	
	b) una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella mi-	
	sura e con le modalità previste dalla legge secondo quanto	
	disposto al comma 2, art. 2545-quater del codice civile;	
	c) quanto residua al fondo di riserva statutaria.	
	42.5. In quanto società cooperativa a mutualità prevalente:	
	a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	

	sato;	
	b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	42.6. I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da	
	attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualisti-	
	che loro dovute, possono riguardare esclusivamente le ecce-	
	denze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro	
	confronti.	
	L'Organo amministrativo ne determina l'ammontare in relazione	
	alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svol-	
	te dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico	
	del bilancio da presentare all'approvazione dell'Assemblea	
	dei soci.	
	L'Assemblea, che approva la distribuzione dei ristorni, ne	
	determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo al-	
	l'interno dei seguenti criteri:	
	1) liquidazione diretta immediata o rateizzata;	
	2) aumento gratuito del capitale sociale;	
	3) offerta di quote di nuova emissione;	

	4) offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.	
	TITOLO IX	
	REGOLAMENTI	
	Articolo 43	
	Regolamenti della cooperativa	
	43.1. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	
	cietà, il rapporto tra soci e società, il rapporto con i soci	
	di cui all'art. 6 sono disciplinati da regolamenti interni da	
	compilarsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi, poi,	
	dall'Assemblea straordinaria, senza le formalità di cui al	
	secondo comma dell'art. 2375 del codice civile.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 44	
	Scioglimento e liquidazione	
	44.1. La società si scioglie per le cause previste dalla leg-	
	ge e per volontà dell'Assemblea.	
	44.2. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della coopera-	
	tiva nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmen-	
	te fra i soci e stabilendone i poteri.	
	44.3. In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale	
	residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:	
	a) al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente	
	versate dai soci e dei dividendi eventualmente maturati;	
	b) il residuo verrà devoluto per intero al fondo mutualistico	

44 di 44